

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI LAVORI DI CHIUSURA DEI PORTICATI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI DA ADIBIRE A RIPOSTIGLI SITI NEL COMUNE DI MATERA IN VIA LIVATINO AI NN. 37-39-41

ARTICOLO 1

La presente convenzione disciplina la realizzazione, la locazione e la futura vendita di n. 22 ripostigli e n. 3 locali condominiali al piano terra mediante la chiusura di porticati, del fabbricato sito nel comune di Matera alla via Livatino nn. 37-39-41 di proprietà dell'ATER di Matera, a valere ad ogni effetto di legge

tra:

l'ATER di Matera sita alla Via Benedetto Croce n.2, nella persona di _____
nella sua qualità di _____
giusta nomina del _____

E

I Sigg.ri _____ nato a _____
residente alla via _____ del comune di _____
in seguito denominato "soggetti attuatori"

Con note prot..... del gli assegnatari dei fabbricati siti in Matera alla via Livatino nn.37, 39 e 41, hanno prodotto istanza di realizzazione a propria cura e spesa dei ripostigli mediante la chiusura dei porticati siti al piano terra.

Con deliberazione n., è stata autorizzata la realizzazione di detti lavori, la cui esecuzione è subordinata alla sottoscrizione da parte di ciascun assegnatario della presente convenzione e alla acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente (permesso di costruire, autorizzazioni ecc.) a carico esclusivo dei soggetti attuatori.

ARTICOLO 2

I soggetti attuatori si obbligano a qualsiasi titolo verso l'ATER di MATERA, a rispettare tutte le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente proprietario, impegnandosi a realizzare le opere in conformità agli elaborati allegati alla presente (ivi compreso la realizzazione di un locale

condominiale per ogni scala nello spazio residuo del porticato sul lato posteriore) ed al progetto esecutivo corredato di computo metrico estimativo dei lavori, che gli stessi trasmetteranno all'ATER per l'acquisizione del parere dell'Ufficio Tecnico anche sulla congruità dei costi dell'intervento, preventivamente al deposito presso gli uffici comunali competenti ai fini del rilascio del titolo abilitativo ai fini edilizi. **L'inizio dei lavori è subordinato all'acquisizione del parere dell'Ufficio Tecnico dell'ATER, del permesso di costruire da parte del Comune di Matera e del rilascio della polizza fideiussoria di cui all'articolo 8 della presente convenzione avente come beneficiario l'ATER di Matera. Resta inteso che l'autorizzazione da parte di questa Azienda di cui alla citata deliberazione dell'A.U. ha efficacia soltanto nel caso in cui tutti gli assegnatari, manifestino la volontà di procedere alla realizzazione dell'intervento, apponendo la firma sulla presente convenzione e sul progetto unitario.**

ARTICOLO 3

I soggetti attuatori si obbligano a qualsiasi titolo a realizzare i lavori dell'intervento edilizio previsto a propria cura e spese, compreso le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza e di accatastamento degli immobili. La responsabilità in ordine alla sicurezza per cose o persone durante l'esecuzione delle opere e fino al termine dei lavori permangono in capo ai soggetti attuatori. L'ATER rimane completamente estraneo alle obbligazioni e rapporti tra il soggetto attuatore e suoi appaltatori, subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

ARTICOLO 4

I soggetti attuatori sono obbligati ad osservare tutte le prescrizioni impartite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dei lavori, e resta quindi pattuito che qualora gli interventi edilizi siano eseguiti in difformità del progetto approvato, verrà richiesto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi con successiva revoca dell'autorizzazione. I tecnici dell'ATER avranno potestà di accedere in qualunque momento al cantiere, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle opere. I soggetti attuatori avranno l'obbligo di comunicare all'ATER, l'inizio dei lavori e a completamento delle opere entro i termini previsti dal permesso di costruire dovranno trasmettere la contabilità dei lavori eseguiti, il certificato di regolare esecuzione dei lavori e la ricevuta di avvenuto accatastamento degli immobili.

ARTICOLO 5

I soggetti attuatori, al termine dei lavori, si obbligano a consegnare all'ATER di Matera la certificazione di regolare esecuzione a firma Direttore dei Lavori. Conseguentemente l'ATER

procederà alla verifica dei luoghi ed alla redazione di un verbale di consistenza dei ripostigli così come realizzati ai fini della consegna nella disponibilità di ciascun assegnatario, compreso il locale demaniale che verrà consegnato all'amministratore del condominio.

ARTICOLO 6

I suddetti locali saranno di esclusiva proprietà dell'ATER di Matera che provvederà alla successiva manutenzione. Ciascun assegnatario, a far data dalla avvenuta disponibilità del ripostiglio, dovrà corrispondere all'ATER un canone di locazione per ciascun ripostiglio pari ad €. 33,84 per ogni mese (€. 1,80/mq per mese – valore medio OMI Agenzia delle Entrate per immobili simili) compreso la pro quota del locale condominiale. A scomputo di detto canone mensile verrà considerato l'importo dei lavori eseguiti, attribuibili a ciascun assegnatario, derivanti dal computo metrico estimativo prodotto dai tecnici incaricati dai soggetti attuatori ed approvato dall'Ufficio Tecnico dell'ATER. Al completamento dello scomputo il canone verrà corrisposto dall'assegnatario all'ATER. I locali condominiali resteranno nella disponibilità del condominio come parte comune di ciascun fabbricato.

ARTICOLO 7

All'atto della vendita dell'alloggio il ripostiglio verrà considerato nella determinazione del prezzo di vendita secondo le leggi vigenti in materia di alienazione degli alloggi di E.R.P. E' fatta salva l'eventuale somma residua derivante dalla realizzazione dei lavori, non ancora scomputata dai canoni di locazione. L'assegnatario, nel caso in cui rilascia per qualsiasi motivo l'alloggio in suo godimento prima del completo ammortamento del costo di realizzazione, non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dei ripostigli e dei locali condominiali e non avrà nulla a pretendere dall'ATER che è l'unico proprietario degli immobili realizzati.

ARTICOLO 8

A garanzia di eventuali danni ad opere ed impianti preesistenti del fabbricato i soggetti attuatori dovranno depositare polizza fideiussoria "*a prima richiesta*" per il valore complessivo di €. 100.000,00. Detta garanzia, dovrà essere prodotta prima dell'inizio dei lavori e verrà svincolata al rilascio del certificato di regolare esecuzione degli stessi. Per l'inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere stabiliti nella presente convenzione, l'ATER di Matera avrà il diritto di eseguire - in via surrogatoria - le opere non eseguite o eseguite in modo difforme dalle prescrizioni del progetto ed avrà il diritto di richiedere al fideiussore il pagamento, a proprio favore, dell'importo garantito nei limiti della spesa necessaria per l'esecuzione delle opere di cui sopra. Il fideiussore sarà



3/4



obbligato a soddisfare l'obbligazione, effettuando il pagamento all'ATER di Matera a prima richiesta dello stesso e per l'intero importo assicurato.

ARTICOLO 9

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, verrà demandata al Foro di MATERA.

ARTICOLO 10

Gli atti e gli elaborati grafici, sottoscritti dalle parti, allegati o richiamati nella presente convenzione, ne faranno parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 11

Le spese tutte del presente atto e sue consequenziali, sono a carico dei soggetti attuatori.

ARTICOLO 12

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa esplicito riferimento alla Normativa vigente in materia.

Matera, _____

Per l'ATER di Matera

I soggetti attuatori

